

**Sentenza:** n. 33 del 2 Febbraio 2011

**Materia:** Energia - Impianti nucleari

**Limiti violati:** Articolo 76 Costituzione e principio di leale collaborazione, articoli 117, 118, 120 della Costituzione e principio di sussidiarietà

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Emilia-Romagna, Puglia, Toscana

**Oggetto:** Articoli 4, 5 comma 1 e 2, art. 8, comma 3, art. 9, comma 1, art. 11, comma 6, 7 e 8, art. 11, comma 10, art. 13, commi 10, 11 e 12, art. 19, commi 1 e 2, art. 20, comma 1 e 2, art. 27, comma 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.lgs. 31/2010. Inammissibili o non fondate tutte le altre questioni

**Estensore:** Domenico Ferraro

Sono stati promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Puglia e Toscana tre ricorsi, in relazione a molteplici parametri, compreso il principio di leale collaborazione e principio di sussidiarietà con riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99). La Corte Costituzionale, in via preliminare, ricostruisce l'insieme della disciplina concernente la localizzazione degli impianti nucleari. In particolare viene evidenziato che la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono assoggettati ad una autorizzazione unica di competenza statale che viene rilasciata con una preventiva intesa in sede di Conferenza unificata così come prevede l'articolo 4 del d.lgs. 31/2010. La Corte evidenzia che l'attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare e pertanto anche la fase relativa alla costruzione ed all'esercizio degli stessi, risulta cadenzata da molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione con la previsione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni. La Corte ricorda che l'articolo 25, comma 1 della legge 99/2009 pone un vincolo procedurale che diventa diretta espressione del principio di leale collaborazione. Secondo la Corte, l'intreccio degli interessi e, conseguentemente, delle attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un ambito

composito e multiforme quale quello dell'energia nucleare, giustifica, ove il legislatore delegante la reputi opportuna, la configurazione di momenti di confronto con il sistema regionale. In proposito viene richiamata la sentenza 278 del 2010. Nel caso di specie, la preventiva acquisizione del parere della Conferenza unificata risponde all'esigenza, costituzionalmente apprezzabile, di favorire uno scambio dialettico tra le istituzioni a vario titolo stabilite dalle opzioni normative destinate ad operare in questo ambito e richiama la sentenza della Corte 383 del 2005 sulla Conferenza unificata che viene individuata organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e degli enti locali. La Corte, continua nella sua opera di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ricordando che una volta effettuata l'istruttoria da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato, così come previsto dall'art. 11, comma 5 del d.lgs. 31/2010. Al termine di tale procedura, lo stesso Ministro dello sviluppo economico trasmette alla Conferenza unificata l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale oppure, in caso di mancata intesa, sia stato emanato il decreto sostitutivo della stessa di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. 31/2010. Pertanto la Conferenza unificata viene ritenuta la sede privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo coinvolti. Il meccanismo concertativo viene valutato alla luce della circostanza che la partecipazione della singola regione interessata si realizza nella fase anteriore alla certificazione dei siti in relazione alla quale è necessaria l'acquisizione dell'intesa con ciascuna delle regioni il cui territorio risulti idoneo alla localizzazione dell'impianto. La Corte ritiene che la previsione di un'intesa con la Regione interessata anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione, come prospettato dalle ricorrenti, andrebbe a costituire un onere procedimentale destinato soltanto ad aggravare l'attività amministrativa preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica, in modo del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze di partecipazione e di codecisione paritaria già adeguatamente appagate dall'intesa con la Conferenza unificata e, comunque, preceduta dall'intesa con la Regione interessata. Alla luce di quanto esposto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari mentre dichiara non fondate o inammissibili tutte le altre questioni sollevate.